



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

Il Sindaco
Salvatore MUSARO

ORDINANZA N° 07 del 10 /06/2025

OGGETTO: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2025

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 21/03/2023;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 758 del 29/05/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) **IL DIVIETO ASSOLUTO** nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2025, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e

l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

2) Ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese **entro il 15 giugno 2025, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile.**

3) **Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.,** confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;

4) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

5) **È fatto obbligo**, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare **entro il 15 giugno 2025, fasce protettive o precese** di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il **15 giugno 2025**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

7) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

8) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 15 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

9) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 15 giugno al 30 settembre 2025**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

10) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma (art. 12 L. r. n. 38/2016):

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;**
 - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;**
 - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;**
 - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.**
 - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;**
 - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;**
 - g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.**
- 11) Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 5 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81.**

12) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

13) Il Presidio Operativo Territoriale, composto dall'Associazione Volontariato "Protezione Civile MARITTIMA" e dalle Guardie Zoofile Ambientali di "FARE AMBIENTE", durante il periodo di grave pericolosità di incendio dal 15 giugno al 30 settembre, provvederà alla sorveglianza del territorio, all'avvistamento di incendi nelle zone ritenute critiche e non, svolgendo così azioni di supporto alle attività del Centro Funzionale Decentrato, della Sala Operativa Unificata Permanente e del Centro Operativo Comunale.

I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, le Guardie Giurate, le Guardie Volontarie Ambientali, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO
- 1901149/1900930 COMANDO DI POLIZIA LOCALE

DISPONE

che la presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso sito web del Comune e affissa mediante manifesti. Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Lecce (protocollo.prefle@pec.interno.it); Regione Puglia Sezione Protezione Civile (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it); Corpo di Polizia Municipale (poliziamunicipale.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it); Corpo di Polizia Locale dell'Unione (unioneandranosponganodiso@sicurezzaapostale.it); Compagnia Carabinieri di Tricase (t1e25341@pec.carabinieri.it); Stazione dei Carabinieri di Spongano (t1e30391@pec.carabinieri.it); Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Tricase (le1100000p@pec.gdf.it); Comando Provinciale VV.FF di Lecce (com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it); Distaccamento VV.FF di Tricase (dist.le03.tricase@vigilfuoco.it); Associazione Volontariato "Protezione Civile MARITTIMA" (info@pec.proxivmarittima.it); Guardie Zoofile Ambientali di "FARE AMBIENTE" (cpleccevigilanzafareambiente@sicurezzaapostale.it); U.T.C.; Ente "Parco Naturale Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" (parcootrantoleuca@pec.it); Associazioni di categorie (Coldiretti (coldirettilecce@legalmail.it) e Confagricoltura (confagricolturalecce@pec.it)). L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

lì 10/06/2025

IL SINDACO
f.to Salvatore MUSARO'

